

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione)

e

10^a (Industria)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza

del Vice Presidente della 10^a Commissione

ALESSANDRINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Spigaroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina del mercato dell'arte moderna** » (2114),
d'iniziativa dei senatori Russo ed altri.
(Esame e rinvio).

Il presidente Alessandrini ricorda che il disegno di legge, già deferito alla competenza primaria della 10^a Commissione, è stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione istruzione pubblica il 17 luglio scorso e successivamente, su richiesta di detta Commissione, è stato deferito all'esame delle Commissioni riunite.

Il disegno di legge viene quindi illustrato dai relatori alle Commissioni riunite, senatori Niccoli e Pieraccini.

Il senatore Pieraccini, relatore per la 7^a Commissione, sottolinea l'importanza di

una regolamentazione del mercato dell'arte moderna ed i particolari aspetti che essa deve assumere per le caratteristiche culturali di tale mercato. Egli concorda sul punto principale del provvedimento, relativo all'istituzione di un albo professionale dei mercanti d'arte moderna, anche se non si nasconde l'esigenza di evitare possibili aspetti corporativi; rileva peraltro l'opportunità di semplificare e meglio precisare la normativa proposta.

In tale prospettiva il senatore Pieraccini accenna ad alcuni punti — a suo avviso — da modificare: si dice favorevole a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, ritenendo preferibile rinviare, per la definizione di autore contemporaneo, alle nozioni generalmente accettate sul piano culturale; esprime perplessità in merito all'istituzione di albi regionali, come previsto dal disegno di legge in luogo di un unico albo nazionale, prospettando l'opportunità di un controllo anche da parte del Ministero dei beni culturali; critica l'articolazione dell'albo in un elenco transitorio ed uno effettivo, mentre per quanto riguarda i requisiti per l'iscrizione afferma l'esigenza di una prova pratica e della conoscenza della legislazione in materia. Propone, poi, di unificare in un unico articolo tutte le norme relative alla costituzione e al funzionamento del Comitato incaricato della tenuta dell'albo, eliminando alcune disposizioni ritenute superflue o dannose (tra esse indica la lettera b) dell'articolo 11 nonchè l'articolo 16); infine

sottolinea l'esigenza di un controllo dei requisiti di idoneità per l'iscrizione all'albo degli attuali mercanti d'arte, nella prima applicazione della normativa in esame.

In considerazione di tali problemi il senatore Pieraccini conclude proponendo la costituzione di una Sottocommissione per un esame preliminare degli articoli del disegno di legge.

Il senatore Niccoli, relatore per la 10^a Commissione, premesso di condividere l'esigenza di una regolamentazione del mercato dell'arte moderna, si sofferma in particolare sull'articolo 2 rilevando che esso comporta una sovrapposizione delle nuove norme alla regolamentazione finora esistente, che inserisce tale particolare mercato nel più generale ambito dell'attività commerciale, regolata dalla legge 15 giugno 1971, n. 426. Per ovviare alla conseguente macchinosità delle procedure egli prospetta tre possibili soluzioni: o prevedere che l'iscrizione all'albo dei mercanti d'arte moderna sia titolo sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa al commercio, prescindendo dall'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062; ovvero che la iscrizione all'albo stesso consenta l'inserimento nel suddetto registro senza le procedure previste in via generale; ovvero infine stabilire che, per l'iscrizione nel registro degli esercenti attività commerciali, si richieda, per i mercanti d'arte, il possesso dei particolari requisiti cui fanno riferimento le norme in esame, senza peraltro giungere alla costituzione di un apposito albo: ipotesi quest'ultima — a suo avviso — da preferire. Si dice quindi contrario alla norma contenuta nell'articolo 12, che prevede la radiazione dall'albo dei mercanti d'arte in seguito a condotta che abbia compromesso la reputazione della categoria, anche quando tale condotta non configuri un illecito penale.

Dopo aver espresso il proprio accordo con le osservazioni formulate dal relatore Pieraccini in merito agli altri punti del provvedimento, conclude pronunciandosi favorevolmente sulla proposta di costituire una Sottocommissione che conduca un esame preliminare della materia anche alla luce dei rilievi da lui formulati.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Calvi, Valitutti, Papa, Bertola, Piva, Urbani, Piovano e Burtulo.

Il senatore Calvi chiede alcuni chiarimenti sulla portata dell'articolo 1, esprimendo la preoccupazione che eccessivi vincoli alla possibilità per gli autori di esporre e vendere le proprie opere portino ad una limitazione della libertà dell'arte; formula quindi alcune critiche in merito alle incompatibilità previste dall'articolo 4 del disegno di legge. A tali rilievi risponde brevemente il senatore Pieraccini, riconoscendo la necessità di tutelare la libertà degli autori.

Il senatore Valitutti, riservandosi di compiere un esame più analitico del provvedimento in sede di Sottocommissione, alla cui costituzione si dice favorevole, manifesta preoccupazione per gli aspetti corporativi che, egli dice, presenta la normativa proposta.

Il senatore Papa concorda anch'egli con l'opportunità di un approfondimento della materia, in sede ristretta: a suo avviso si dovrà in primo luogo decidere in merito all'opportunità di istituire o meno l'albo professionale, punto sul quale — egli rileva — emerge un dissenso tra i due relatori.

Anche il senatore Bertola è favorevole all'esame preliminare da parte di una Sottocommissione: dichiara di condividere sostanzialmente la *ratio* del disegno di legge, riconoscendo l'esigenza di disciplinare il mercato dell'arte contemporanea; trova peraltro necessario introdurre alcune modificazioni, anche al fine di eliminare talune contraddizioni esistenti nell'articolato, ed afferma che la delicatezza della materia non deve impedire di pervenire ad un'adeguata regolamentazione del mercato dell'arte che ponga un limite agli abusi oggi esistenti.

Il senatore Piva, dopo aver concordato sulla necessità della tutela dell'acquirente, fa presente l'opportunità di dare comunque giusta dimensione al problema in esame alla luce della nuova disciplina del commercio di cui alla legge già citata n. 426 del 1971. Mette in guardia poi le Commissioni riunite dalle spinte nel senso dell'irrigidimento di situazioni professionali che derivano dalle numerose richieste di appositi «albi» manifestando quindi preferen-

za per un inquadramento, nel contesto delle vigenti leggi sul commercio e contro la contraffazione o alterazione di opere d'arte, anche dei problemi in esame.

Si sofferma infine, con alcune considerazioni riguardanti, sui requisiti da richiedere per chi opera nel mercato dell'arte moderna e suggerisce di assumere dirette informazioni e suggerimenti, al riguardo, presso persone o gruppi inseriti nel settore.

Anche il senatore Urbani conviene sull'opportunità di riesaminare, in sede ristretta, l'ampia gamma dei problemi emergenti, per evitare una normativa nuova la quale anziché correggere, peggiori lo stato delle cose. Egli riconosce che un problema di disciplina si pone, ma in modo particolare per il mercato di un certo livello, mentre ritiene che sia preferibile non vincolare il settore del mercato minore. Il senatore Urbani, quindi, introduce un ulteriore tema di riflessione: riguarda la mediazione tra artista ed acquirente che — egli osserva — viene compiuta dal mercato, richiamando l'attenzione sui fenomeni devianti di un mercato manipolativo di quei valori culturali che esso stesso vuole vendere. Da tale punto di vista, conclude l'oratore, si prospetta non solo la esigenza di tutela dell'acquirente, ma anche dell'artista.

Segue un breve intervento del Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali; si dice consenziente, in via di massima, con le motivazioni del provvedimento ed altresì con la proposta di un suo riesame in sede ristretta, riservandosi in tale sede di formulare le osservazioni e le proposte del Governo.

L'esigenza della tutela degli autori, specialmente giovani, è poi richiamata dal senatore Talamona, a giudizio del quale una disciplina del mercato dell'arte moderna, per quanto riguarda l'acquirente, deve mirare essenzialmente alla garanzia della autenticità.

Secondo il senatore Piovano è difficile immaginare — al di là di tale tipo di garanzia e di una normativa volta a prevenire o reprimere il falso o la contraffazione — spazi ulteriori nei quali il legislatore possa intervenire, trattandosi di opere il giudizio sul cui valore resta pur sempre opinabile. Egli

pertanto ritiene che una disciplina del mercato dell'arte moderna debba essere la più possibile snella e circoscritta, essenzialmente, a tutela dell'autenticità dell'opera.

Di avviso non dissimile è il senatore Burdulo, secondo cui il problema che il legislatore deve porsi è quello delle falsificazioni e delle frodi, dubitando egli che si possano elaborare norme che non si risolvano o in un intralcio o in un sistema di privilegi (e sotto questo profilo il disegno di legge rivela la sua problematicità sin dall'articolo 1, in cui sembra essere messa in forse la stessa possibilità che l'autore di un'opera d'arte esponga o venda direttamente la propria opera). Egli teme pertanto che si creino barriere, ma non si arrivi alla prevenzione dalle frodi. È, comunque, disponibile per un approfondimento della materia in sede di Sottocommissione.

Dopo altro intervento del senatore Piva (sul costo di una nuova struttura, che si ripercuoterebbe negativamente sia sugli autori sia sugli acquirenti), anche il presidente Alessandrini riconosce le difficoltà della materia, dovendo il provvedimento contemperare le opposte esigenze della libertà della produzione artistica da un canto, e della prevenzione e della lotta contro le frodi e le speculazioni dall'altro. Dopo essersi soffermato su qualche esempio relativo ai modi con cui il pubblico (maliziosamente o meno) può essere tratto in inganno, conviene sull'opportunità di dare, alla istituenda Sottocommissione, il tempo necessario per un ampio riesame dell'intera normativa proposta alla luce delle complesse considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Agli oratori intervenuti replicano quindi i senatori Pieraccini e Niccoli.

Il senatore Pieraccini ribadisce le ragioni per le quali è opportuno che la collettività si faccia carico di una regolamentazione del mercato d'arte moderna (che stanno non solo nell'esigenza culturale della tutela del buon nome della produzione d'arte contemporanea italiana, ma anche nella necessità di garantire le categorie, sempre più larghe e meno criticamente provvedute, di coloro che si accostano al mercato dell'arte), beninteso, egli conviene, nel pieno rispetto della

libertà dell'espressione artistica, che peraltro — aggiunge — la società deve promuovere anche approntando strumenti diversi da quelli offerti dal solo mercato.

Prende atto quindi del consenso incontrato dalla sua proposta di rimettere a una Sottocommissione ristretta il riesame del provvedimento, e sottolineando infine come anche il senatore Niccoli, pur prospettando alcune divergenze nelle soluzioni specifiche, si sia sostanzialmente trovato d'accordo sulla opportunità di un intervento.

Ribadisce tale opportunità, poi, lo stesso senatore Niccoli, che ripropone peraltro alla Commissione il tema della scelta di fondo di fronte alla quale si troverà la Sottocommissione da nominare, e cioè se operare nell'ambito della vigente legislazione in materia di disciplina del commercio e di lotta alle contraffazioni ed alterazioni delle opere d'arte ovvero se elaborare strumenti legislativi del tutto nuovi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, dopo che il presidente Alessandrini ha riservato ai presidenti delle Commissioni 7^a e 10^a, senatori Cifarelli e Catellani, la nomina dei componenti della Sottocommissione per la quale, su proposta del senatore Pieraccini, si conviene di adottare il criterio di massima di far partecipare, per ciascun Gruppo, rispettivamente due senatori, l'uno dell'una e l'altro dell'altra Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Il presidente Viviani sospende la seduta per dar modo ai commissari di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, viene ripresa alle ore 20).

Stante l'ora tarda, l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno è rinviato alle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
GARAVELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cengarle.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (2164).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Garavelli ricorda che, a seguito delle perplessità e delle riserve espresse da alcuni commissari nella seduta del 1° ottobre scorso, le Commissioni difesa del Senato e della Camera dei deputati, su invito del Ministro della difesa, hanno effettuato, il successivo 30 ottobre, una visita alla Scuola di guerra dell'Esercito di Civitavecchia e che in tale occasione, da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e del Comando della scuola stessa, sono stati forniti ai parlamentari intervenuti gli elementi informativi richiesti.

Il senatore Bruni chiede che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta allo scopo di poter consentire l'elaborazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Cengarle, premesso di non opporsi alla richiesta di rinvio, presenta un articolo aggiuntivo con il quale viene imputato al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976 l'onere di lire 45 milioni derivante dal provvedi-

mento: ciò a rettifica della precedente dichiarazione da lui fatta nella seduta del 1° ottobre che individuava il capitolo 1419 dello stato di previsione della spesa della difesa per il 1976 in ordine al predetto onere finanziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito** » (2291), d'iniziativa dei deputati De Meo; Urso Giacinto e Laforgia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Caroli; Iannello; Angelini ed altri; Belluscio ed altri; Semeraro; Saccucci e Manco; Saccucci ed altri; Birindelli ed altri; Saccucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Montini.

L'oratore ricorda preliminarmente l'iter tormentato che ha avuto il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento che, soltanto dopo notevoli difficoltà, è riuscito ad approvare il testo unificato attualmente all'esame della Commissione. Dopo aver precisato che il disegno di legge incide soprattutto sul problema del riordinamento del ruolo speciale unico delle Armi dell'Esercito e dei ruoli dei Corpi della Marina militare, il senatore Montini illustra le finalità del disegno di legge sottolineandone altresì le motivazioni e mettendo in particolare rilievo le esigenze di addivenire ad un migliore riordinamento della ripartizione tra ufficiali dei ruoli normali e speciali (con l'attribuzione a questi ultimi di nuovi compiti nel settore tecnico-amministrativo) e di eliminare le sperequazioni determinatesi nella categoria di tali ufficiali anche a seguito della recente emanazione della legge recante determinati benefici agli ufficiali di complemento. Il disegno di legge — prosegue l'oratore — tende quindi, in definitiva, a risolvere le sperequazioni più macroscopiche attualmente esistenti, sia attraverso una modifica degli organici, sia attraverso una sensibile riduzione dei tempi e dei re-

quisiti richiesti per la promozione ai gradi superiori.

Dopo aver esaminato analiticamente i singoli articoli e dopo aver sottolineato la necessità che la Commissione licenzi il provvedimento nel più breve tempo possibile, il senatore Montini fa presente, tuttavia, l'opportunità di rinviarne la discussione alla prossima seduta per poter esaminare le istanze e i rilievi pervenuti circa presunte situazioni di disparità di trattamento (o comunque sperequative) che si verificherebbero, ad avviso di alcune categorie interessate, se il provvedimento dovesse essere approvato nel testo varato dalla Camera.

Interviene, quindi, il presidente Garavelli il quale rileva tra l'altro che il rinvio si rende necessario anche perchè non è ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione; egli dichiara di condividere la richiesta del senatore Montini circa l'esigenza di mettere la Commissione in condizioni di avere un quadro completo delle situazioni che il disegno di legge intende risolvere.

Apertasi la discussione, intervengono i senatori Bonaldi, Tanucci Nannini, Bruni, Venanzetti e Vincenzo Gatto.

Il senatore Bonaldi, rilevato che il provvedimento è vivamente atteso da molti settori delle Forze armate, ne auspica una sollecita approvazione sottolineando il notevole disagio ed il diffuso malcontento esistenti fra i militari interessati.

Il senatore Tanucci Nannini, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Bonaldi, sollecita anch'egli una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge.

Analogo avviso esprime il senatore Bruni, facendo presente che proprio allo scopo di favorire una rapida approvazione del provvedimento presso la Camera dei deputati, il Gruppo comunista ha ritenuto responsabilmente di dovere rinunciare in tale sede a proporre emendamenti.

Il senatore Venanzetti ribadisce a sua volta l'esigenza, ormai indilazionabile, di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto alla Camera dei deputati, presso la quale si è svolto un ampio ed approfondito esame soprattutto in seno alla Sottocommissione appositamente costituita.

Il senatore Vincenzo Gatto, premesso che anche il Gruppo socialista condivide la necessità di addivenire sollecitamente alla definitiva approvazione del provvedimento, si associa tuttavia alla proposta del senatore Montini di rinviare il seguito della discussione.

Dopo un breve intervento del presidente Garavelli, diretto a riassumere ed a precisare le motivazioni che sono alla base della richiesta di rinvio, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 19 novembre prossimo, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI
indi del Vice Presidente
SEGNANA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Cerami e per il tesoro Mazzarrino.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

PER LA MORTE DEL SENATORE DE LUCA

Il presidente Viglianesi a nome della Commissione pronuncia commosse parole di cordoglio per la recente scomparsa del senatore De Luca, di cui traccia un breve profilo ricordandone, in particolare, le preclare doti di onestà e lealtà nonché l'infaticabile attività al servizio della Commissione. La sua figura — conclude il Presidente — rimarrà per tutti un luminoso e duraturo esempio di impegno civile.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari** » (2290), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Carollo, in sostituzione del senatore Ricci.

Il relatore illustra le finalità del provvedimento che realizza un nuovo assetto del trattamento pensionistico degli ufficiali giudiziari, per quanto riguarda sia le pensioni dirette ordinarie che le pensioni privilegiate e quelle indirette; inoltre riforma il trattamento di quiescenza degli aiutanti degli ufficiali giudiziari. Dopo aver illustrato i singoli articoli, il relatore, esprimendo parere favorevole alle misure in discussione, sottolinea che esse, lungi dal rappresentare un ulteriore elemento di sperequazione all'interno del pubblico impiego, si inseriscono invece in una logica perequativa intesa ad equiparare il trattamento pensionistico degli ufficiali giudiziari a quello già in atto per le altre categorie dei dipendenti dello Stato.

Il senatore Marangoni, dopo aver rapidamente analizzato i precedenti legislativi in materia, esprime a nome del Gruppo comunista, parere favorevole sul merito delle misure in discussione che recepiscono le giuste aspettative della categoria, ma riconferma, in linea di principio, la netta disapprovazione per un metodo legislativo che affronta in modo settoriale e disorganico i problemi dell'organizzazione della pubblica amministrazione, problemi che invece dovrebbero essere disciplinati sempre nel quadro di un coerente disegno globale.

Replicano quindi il relatore ed il sottosegretario Mazzarrino.

Il relatore Carollo, pur apprezzando le osservazioni del senatore Marangoni in ordine alla necessità di una legiferazione organica in materia di pubblico impiego, sottolinea ancora che nel caso in esame si è in presenza di norme che si inseriscono con coerenza in un quadro generale di perequazione e di riequilibrio dell'assetto organizzativo della pub-

blica amministrazione, non rispondendo in alcun modo ad esigenze puramente settoriali.

Il sottosegretario Mazzarrino, rilevando anch'egli che il provvedimento in discussione rappresenta un atto perequativo, dichiara di associarsi all'orientamento espresso dalla Commissione in ordine alla necessità di evitare, soprattutto in materia di pubblico impiego, una legislazione frammentaria ed occasionale.

Prendono quindi la parola, per brevi dichiarazioni di voto, i senatori Pazienza, Baldini e Borsari, tutti favorevoli al provvedimento.

Infine la Commissione, all'unanimità, approva i 14 articoli, le tabelle allegate nonché il provvedimento nel suo complesso.

« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto » (645).

(Rinvio della discussione).

Senza entrare nel merito del provvedimento, il relatore Assirelli ricorda brevemente le riserve emerse nel corso dell'esame in sede referente nella seduta del 21 febbraio 1973: in particolare, che l'eventuale concessione del contributo costituirebbe un pericoloso precedente data anche l'esistenza di numerosi enti similari.

Dopo che il sottosegretario Mazzarrino ha dichiarato che il provvedimento pone oggettivi problemi di copertura, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono lo stesso relatore, il presidente Segnana nonché i senatori Pazienza, Borsari e Bergamasco.

Tutti gli intervenuti sottolineano l'inopportunità di dare inizio alla discussione del provvedimento.

In particolare, il senatore Pazienza chiede che il problema venga affrontato solo dopo che la Commissione abbia approfondito maggiormente le finalità dell'Istituto e l'attività effettivamente svolta.

Il senatore Borsari sottolinea che, nel respingere iniziative di questo tipo, deve emergere con chiarezza la volontà del Parlamento di opporsi a provvedimenti aventi carattere settoriale, che non hanno alcuna giustificazione obiettiva. Il Presidente, il relatore

Assirelli e il senatore Bergamasco esprimono anche essi perplessità e riserve.

Preso atto degli orientamenti emersi, il presidente Segnana avverte che per il momento il disegno di legge viene accantonato.

La seduta ha termine alle ore 11,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
SAMMARTINO

Interviene il Ministro della marina mercantile Gioia.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

In apertura di seduta il Presidente rivolge un cordiale benvenuto al senatore Germanò, che entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Premoli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE CIRCA IL CONGRESSO DI AMSTERDAM SUL PATRIMONIO ARCHITETTONICO EUROPEO

Il presidente Sammartino, dopo aver ricordato che dal 21 al 25 ottobre scorso si è svolto ad Amsterdam il Congresso sul patrimonio architettonico europeo, al quale è intervenuta una delegazione della Commissione, afferma che ritiene doveroso fornire un sia pur sintetico ragguaglio circa le risultanze del Congresso.

Rilevato che l'importante manifestazione ha propiziato un intenso e proficuo scambio di opinioni e di esperienze tra le rappresentanze di 21 Stati sul tema, suggestivo e complesso, della salvaguardia del comune patrimonio architettonico, osserva che la Dichiarazione di Amsterdam, adottata a conclusione dei lavori congressuali, costituisce un monito che si indirizza ai Parlamenti, ai Governi, agli enti locali ed ai singoli cittadini, per la tutela e la valorizzazione della grande eredità storica e culturale rappresentata dai complessi architettonici d'Europa.

Tra i molteplici argomenti, affrontati nella discussione e recepiti dalla Dichiarazione, il Presidente pone l'accento su quello della conservazione integrale: sull'esigenza cioè che l'opera di restauro e di ripristino comprenda non soltanto i monumenti insigni delle grandi città ma anche il tessuto urbano dei centri minori, ricchi di testimonianze del passato, più modeste ma non meno importanti.

Quella della conservazione integrale è sicuramente una istanza fondamentale, che è stata a lungo sottovalutata; si pensi ad esempio — osserva l'oratore — a ciò che, nella nostra penisola, avrebbe potuto significare una tempestiva ed organica opera di salvaguardia e di risanamento urbanistico di tanti centri montani e rurali. Un'opera che, oltre a preservare i segni della nostra civiltà contadina, avrebbe avuto implicazioni economiche di grande rilievo concorrendo ad impedire, o per lo meno ad attenuare, la massiccia tendenza all'inurbanamento che, all'attrattiva di un lavoro meno faticoso e meglio retribuito, ha unito e unisce tuttora la lusinga di un *habitat* più confortevole rispetto alla deprimente fatiscenza di tante cittadine, soprattutto del Mezzogiorno.

Il Presidente si sofferma quindi su un ulteriore aspetto della Dichiarazione di Amsterdam che, a suo avviso, va evidenziato: quello concernente il ruolo degli enti locali nella realizzazione della politica di salvaguardia. La Dichiarazione riconosce che di tale politica gli enti locali devono essere i protagonisti, dalla fase preliminare del censimento dei complessi architettonici per delimitare le zone di protezione e di intervento, al momento decisionale ed operativo per il quale è altresì auspicata la partecipazione di un'opinione pubblica adeguatamente sensibilizzata ai problemi della conservazione del patrimonio architettonico.

La valorizzazione del ruolo degli enti locali non esclude, ed anzi esige, una efficace politica a livello nazionale atta ad inserire i problemi della conservazione del patrimonio architettonico nel più ampio contesto della normativa concernente la pianificazione, l'organizzazione e l'uso del territorio.

Il successo dell'attività di salvaguardia dipende poi, in larga misura, dalla congruità del sostegno finanziario accordato. È necessario perciò approntare strumenti finanziari adeguati nonchè prevedere forme di incentivazione per i privati che intendano operare restauri. In ogni caso, occorrerà impedire, ed eventualmente colpire severamente, eventuali fenomeni speculativi connessi agli incrementi di valore derivanti dal risanamento dei centri storici, la cui realizzazione, peraltro, non dovrà comportare l'espulsione forzata dei residenti, condannati così alla emarginazione nei ghetti delle periferie, ma tendere alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico urbano.

Concludendo, il Presidente rileva che il Congresso di Amsterdam non ha certo inteso esaurire il dibattito sui molteplici temi della conservazione dei complessi architettonici nè ha preteso di dettare al riguardo formule definitive; esso ha rappresentato tuttavia lo sforzo congiunto di numerosi paesi europei per elaborare e proporre una traccia comune su cui lavorare, nella consapevolezza che è comune il patrimonio di valori che la politica di salvaguardia intende tutelare.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Sema, Maderchi, Grossi e Samonà.

Il senatore Sema ringrazia il Presidente per l'opportuna iniziativa, di cui in altre occasioni si è avvertita la mancanza, di ragguagliare la Commissione circa l'esito del Congresso di Amsterdam. In relazione alla partecipazione italiana a tale manifestazione l'oratore critica il fatto che la nostra delegazione fosse priva di una adeguata rappresentanza a livello governativo e lamenta anche, ricordando quanto già stato fatto rilevare nel dibattito in Assemblea sul bilancio interno del Senato, le differenze di trattamento per il rimborso delle spese tra i due rami del Parlamento.

Il senatore Maderchi, nel rivolgere anche egli un ringraziamento al Presidente per le comunicazioni svolte, rileva che il tema del Congresso di Amsterdam riveste una particolare importanza soprattutto per il nostro Paese nel quale si pone, in modo dramma-

tico, il problema di fermare lo scempio che si perpetra ai danni del patrimonio architettonico. Ad avviso dell'oratore le risultanze del Congresso di Amsterdam dovrebbero stimolare un approfondimento di tale rilevante questione e condurre eventualmente ad una iniziativa legislativa in materia da parte della Commissione.

Il senatore Grossi, sottolineato il positivo contributo dato dalla delegazione italiana nella elaborazione del testo finale della Dichiarazione, condivide l'opportunità di un approfondimento dei temi della salvaguardia del patrimonio architettonico per giungere eventualmente alla predisposizione di un disegno di legge d'iniziativa della Commissione.

Il senatore Samonà, dopo aver formulato rilievi critici circa il testo della Dichiarazione di Amsterdam ed aver lamentato che nella organizzazione del Congresso sia stata sottovalutata la partecipazione italiana, richiama l'attenzione sulla complessità dei problemi inerenti alla salvaguardia del patrimonio architettonico.

Conclude il dibattito il presidente Sammartino, il quale fa presente che il disagio derivante dalle differenze nel trattamento di missione tra i due rami del Parlamento è stato già da lui espresso alla Presidenza del Senato e si associa alle espressioni di rammarico per la carenza di un'adeguata rappresentanza a livello governativo in seno alla delegazione italiana. Propone infine la nomina di un'apposita Sottocommissione, in cui siano rappresentati i diversi Gruppi, per valutare l'opportunità di una iniziativa legislativa della Commissione, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento.

La proposta è accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile » (964).

(Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il presidente Sammartino.

Dopo aver ricordato che nel 1954 fu firmata a Londra la convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento di idrocarburi delle acque marine, recepita nel nostro ordinamento con legge del 1961, rileva che tale convenzione è stata più volte emendata, anche dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in discussione. Per tale ragione, nella seduta del 16 luglio scorso, il ministro Gioia ha presentato taluni emendamenti tendenti ad adeguare l'articolato del disegno di legge alla nuova normativa adottata in sede internazionale.

Con i miglioramenti derivanti dalle modifiche proposte dal Governo, il disegno di legge può costituire, prosegue il relatore, uno strumento capace di contenere il grave fenomeno dell'inquinamento dei mari per la discarica di idrocarburi, tanto più che nella nostra legislazione manca qualsiasi norma in materia.

Nel ricordare che il disegno di legge e gli emendamenti governativi disciplinano lo scarico sia nelle acque territoriali sia in una fascia di mare extraterritoriale, prevedendo sanzioni penali in caso di trasgressioni, il relatore conclude sollecitandone l'approvazione.

Apertasi la discussione, interviene il senatore Samonà il quale domanda delucidazioni circa le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare emendamenti che introducono eccezioni al divieto generale di discarica di idrocarburi previsto all'articolo 1 del disegno di legge.

Dopo un breve intervento del senatore Grossi, il quale rileva che il provvedimento in discussione costituisce l'adempimento di impegni internazionali assunti dal nostro Paese, prende la parola il senatore Sema, il quale afferma che la legislazione internazionale in materia di inquinamenti risulta carente e contraddittoria anche perchè risente delle pressioni esercitate dai *trusts* petroliferi e marittimi. Si tratta comunque di un problema di vasta portata da affrontare in modo organico anche in relazione ai suoi diversi aspetti tecnici. Ad avviso dell'oratore sarebbe perciò opportuna la nomina di una Sottocommissione per un vaglio preliminare del disegno di legge e degli emendamenti.

Il senatore Maderchi concorda con quanto affermato dal senatore Sema ed afferma che, pur essendo consapevole dell'urgenza di una disciplina legislativa per la lotta agli inquinamenti, è indispensabile un adeguato approfondimento della materia.

Interviene poi il ministro Gioia il quale osserva anzitutto che il disegno di legge intende colmare una grave lacuna del nostro ordinamento, tuttora privo di norme contro l'inquinamento delle acque marine; gli emendamenti da lui proposti nella seduta del 16 luglio scorso si ispirano all'esigenza di adeguare il testo del provvedimento alle più recenti modifiche apportate alla Convenzione di Londra.

Il rappresentante del Governo si dichiara poi favorevole ad un preliminare vaglio del disegno di legge da parte di una Sottocommissione, purchè ciò non ritardi sensibilmente l'iter del provvedimento.

Infine, accogliendo la proposta del senatore Sema, la Commissione decide di nominare una Sottocommissione per un sollecito approfondimento del disegno di legge. Il seguito della discussione è rinviato.

«Disciplina della professione di raccomandatario marittimo» (2010).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Santonastaso, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, rilevando che esso intende adeguare la normativa adottata nel 1940 all'importante sviluppo che la professione di raccomandatario marittimo ha assunto in questi ultimi anni. Il provvedimento definisce la figura giuridica del raccomandatario, istituisce un apposito albo presso le Camere di commercio e detta una sorta di codice di comportamento cui i raccomandatari devono attenersi nell'esercizio della loro attività. Il relatore osserva quindi che il disegno di legge dovrebbe anche affrontare la delicata questione delle garanzie assicurative a favore degli equipaggi marittimi, soprattutto di quelli reclutati per navi battenti bandiera straniera.

Con riferimento a tale importante questione e tenuto conto che si tratta di un disegno di legge di notevole rilevanza, il rela-

tore propone di rinviare il seguito della discussione per consentire a tutti i Gruppi una pausa di riflessione e la tempestiva presentazione di eventuali emendamenti.

Prende poi la parola il ministro Gioia, il quale si dichiara favorevole alla proposta di rinvio, purchè questo sia contenuto in termini brevi. Dà poi lettura di un emendamento aggiuntivo che disciplina l'arruolamento di marittimi da parte dei raccomandatari e l'osservanza delle norme relative alle garanzie assicurative, prevedendo anche sanzioni penali in caso di trasgressione.

Nel prendere atto dell'emendamento, il Presidente propone — trattandosi di una norma sanzionatoria — l'acquisizione del parere della Commissione giustizia; suggerisce anche di fissare in quindici giorni il termine di massima entro il quale debbano essere presentati eventuali emendamenti.

Accogliendo le proposte del Presidente, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

«Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2205); d'iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Avezzano Comes, il quale rileva che il disegno di legge intende facilitare il conseguimento di titoli professionali nel settore marittimo da parte del personale proveniente dalle capitanerie di porto, dall'Arma dei carabinieri, dai Corpi delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco.

Illustrati gli articoli del provvedimento, che prevedono le modalità mediante le quali è possibile il conseguimento dei titoli professionali da parte del predetto personale, il relatore conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

Senza discussione e con dichiarazioni di voto favorevole da parte di tutti i Gruppi la Commissione approva i due articoli del

disegno di legge, che è poi approvato nel complesso.

**PER UNA VISITA ALLA SEDE DEL MINISTERO,
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Il Presidente informa che il ministro Orlando ha invitato i membri della Commissione a visitare la nuova sede del Ministero delle poste e taluni impianti di automazione attigui.

Nel ricordare che analogo invito è stato rivolto ai membri della 10ª Commissione della Camera dei deputati, il Presidente fa presente che è stata proposta, come data possibile, il 27 novembre prossimo.

La Commissione concorda nell'accogliimento dell'invito e della data proposta, compatibilmente con gli impegni parlamentari di quella giornata.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
COLLESELLI
indi del Vice Presidente
BUCCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Felici.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi** » (2167), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il Presidente in sostituzione del senatore Cassarino, relatore alla Commissione, riferisce brevemente sulle finalità e sulla portata del disegno di legge, sottolineando che la proposta (già approvata dalla Camera dei

deputati) tende a consentire il contributo dello Stato nel settore della difesa fitosanitaria degli agrumi per il biennio 1974-75, con ulteriore proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, già prorogata per il biennio 1972-73 con la legge 26 gennaio 1973, n. 13. Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Buccini dichiara che i senatori socialisti voteranno per la approvazione del provvedimento, riconoscendo l'opportunità dell'intervento pubblico per la difesa fitosanitaria delle colture agricole. Coglie peraltro l'occasione per sollevare il problema della competenza delle Regioni anche in tale settore, ed esprime alcune perplessità in merito all'esistenza di un autonomo Commissariato anticoccidico, in una materia che dovrebbe rientrare nella diretta gestione da parte di uffici regionali.

Il senatore Del Pace condivide le osservazioni del senatore Buccini sulla necessità di interventi contro le parassitosi e le infestazioni fitopatologiche; osserva peraltro che il provvedimento pone due gravi quesiti. In primo luogo, in contrasto con la competenza primaria delle Regioni, riserva al Ministero dell'agricoltura la gestione diretta di determinati fondi attraverso enti non inquadrati nelle strutture regionali. In secondo luogo costituisce una mera sanatoria, riferendosi ad un problema ormai superato nei fatti, alla fine dell'anno 1975. Afferma quindi l'esigenza di cambiare radicalmente sistema e di abbandonare il criterio di impegnare il Parlamento con provvedimenti presentati in ritardo e a cose fatte. Dopo aver sostenuto la necessità di una precisa delega alle Regioni anche nel settore della ricerca scientifica, dichiara che i senatori comunisti non si opporranno, comunque, all'approvazione del provvedimento.

Il senatore Tortora sottolinea la contraddizione fra le giuste osservazioni dello stesso ministro Marcora, in merito ai troppi enti operanti nel settore agricolo, e la situazione di fatto che emerge dal provvedimento in discussione. Ribadisce la necessità che si proceda all'unificazione dei vari enti ed istituti, soprattutto nel settore della ricerca scientifica e della difesa fitosanitaria, cioè che con-

sentirebbe sia una riduzione delle spese, sia una maggiore efficacia di funzionamento e di interventi.

Il Presidente, facente funzioni di relatore, replica riconoscendo la fondatezza delle osservazioni espresse e sottolineando peraltro che il provvedimento si limita a sistemare una situazione già maturata. Avverte che la Commissione potrà riconsiderare l'intera questione della lotta anticoccidica in relazione a quanto il Governo si proponesse di fare, a partire dall'anno 1976.

Il sottosegretario Felici dichiara che il Governo prende atto delle osservazioni della Commissione, e insiste per l'approvazione del provvedimento che si caratterizza quasi come una saldatura rispetto alla legge del 1967, riferendosi peraltro ad interventi già effettuati. Per quanto concerne il più generale problema della ristrutturazione degli enti di ricerca in agricoltura, fa presente che il relativo provvedimento, già predisposto dal Ministero, non ha potuto avere corso in relazione ad un più impegnativo disegno di legge concernente la ristrutturazione del Ministero della ricerca scientifica, alle cui competenze in qualche maniera andrà collegata anche la ricerca e la sperimentazione agraria. Informa quindi che il Ministero segue con attenzione l'intero problema, anche per le implicazioni che investono il settore agricolo, ed avverte che anche tale questione verrà al più presto sottoposta alla valutazione del Parlamento.

La Commissione, quindi, approva i quattro articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« **Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia** » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« **Norme per la difesa della fauna selvatica italiana** » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri;

« **Legge quadro sulla caccia** » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« **Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio** » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione degli articoli, rinviata nella seduta del 23 luglio.

Il Presidente — dopo aver ricordato che la discussione degli articoli segue lo schema a suo tempo proposto dal relatore — propone di accantonare l'esame degli articoli 10 e 30, in relazione ai quali il Governo si è riservato di precisare il proprio atteggiamento, e ciò anche in relazione all'assenza del sottosegretario Lobianco, che ha seguito il problema fin dall'inizio. Avverte peraltro che la Commissione potrà proseguire nell'esame degli altri articoli, sulla base di ulteriori approfondimenti effettuati dalla apposita Sottocommissione anche con la partecipazione e la collaborazione tecnica del professor Leporati, direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Il senatore Buccini, relatore alla Commissione, richiama l'attenzione sull'atteggiamento del Ministro dell'agricoltura, contrario a consentire l'uso di richiami vivi nella caccia al capanno, e sottolinea che anche il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ha contestato l'uso di tali richiami vivi, con l'osservazione che l'abilità del capannista potrà conseguire gli stessi scopi attraverso l'uso di stampi o con richiami meccanici o imitati.

Premessa tale considerazione, che investe in particolare l'articolo 10 del disegno di legge, il senatore Buccini avverte che la Sottocommissione ha approfondito l'esame dell'articolo 6, già in parte accantonato, e sono quindi acquisite alcune conclusioni per la definitiva approvazione di tale articolo.

Il relatore avverte in particolare che il problema dell'allevamento di animali di interesse venatorio potrà essere risolto sulla base di un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo, che deleghi alle Regioni la competenza per disciplinare tali forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento.

Intervengono quindi brevemente i senatori Pacini, Artioli, Mingozi, Fermariello e Del Pace, sollevando alcune questioni di integrazione e di coordinamento in relazione a quella parte dell'articolo 6 su cui la Commissione si era già pronunciata nella seduta del 17 luglio scorso.

Replicano brevemente il relatore Buccini ed il Presidente, il quale osserva che su alcune decisioni, oggetto di una formale votazione, non è possibile ritornare, mentre possono essere introdotte alcune integrazioni.

ni di coordinamento in relazione ai commi ed agli emendamenti su cui la Commissione deve ancora deliberare.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 6 nel seguente testo, con un emendamento proposto dal relatore per escludere il riferimento ai rettili: « È vietato, ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica ».

La Commissione approva quindi nel seguente testo le prime due righe del secondo comma: « È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati: ».

La Commissione, su proposta del relatore che si richiama alle valutazioni del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, delibera di modificare nei punti 2, 4 e 6 il termine del 19 marzo con il riferimento al 31 marzo quale termine finale della caccia.

La Commissione, sulla base della proposta del relatore integrata da un suggerimento formale del senatore Artioli, approva un emendamento per aggiungere, prima del penultimo comma, il seguente comma:

« È fatta inoltre eccezione per le specie di ungulati, lepri, galliformi e anatidi allevate a scopo alimentare e di ripopolamento, secondo specifiche norme che saranno emanate dalle Regioni ».

La Commissione approva infine l'articolo 6, quale risulta dalle deliberazioni adottate nella seduta odierna e nella seduta del 17 luglio.

Il senatore Fermariello propone di accantonare la discussione dell'articolo 11, concernente la gestione sociale del territorio, dato il collegamento con il disposto dell'articolo 30 concernente le bandite e le riserve, sul quale il Governo deve ancora precisare il suo atteggiamento.

Concordando il relatore su tale proposta, data l'evidente connessione delle materie, il Presidente accantona la discussione dell'articolo 11.

Il relatore Buccini dichiara che la Sottocommissione ha riesaminato la formulazione dell'articolo 12, concernente la zona delle Alpi, e propone una nuova formulazione del

primo comma, più idonea ad evitare incertezze o possibili abusi nella delimitazione della zona Alpi.

La Commissione, sulla base della proposta del relatore, approva il primo comma dell'articolo nel seguente testo: « Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante ».

Il secondo comma, sulla base della proposta del relatore per l'aggiunta di un'ultima frase, nonché a seguito di correzioni formali suggerite dal Presidente e dal senatore Artioli, viene approvato dalla Commissione nel seguente testo: « Le Regioni interessate emaneranno norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia nel contesto delle tradizioni locali, sulla base dei criteri di cui al comma precedente ».

In merito al terzo comma, il relatore esprime perplessità su un emendamento proposto dal senatore Zanon per escludere il riferimento alle Regioni e alle Province a statuto speciale. Avverte altresì che un emendamento proposto dai senatori Martino, Zavattini ed altri, per introdurre il divieto della caccia agli ungulati con munizione spezzata, più opportunamente andrebbe considerato nell'ambito dell'articolo 14 che concerne specificamente i divieti.

Il senatore Zanon illustra le finalità del proprio emendamento, inteso ad evitare che si possa ledere la competenza primaria delle Regioni e delle Province a statuto speciale in materia venatoria.

Il senatore Dante Rossi sottolinea che la formulazione del terzo comma tende proprio a riconoscere la particolare posizione di tali Regioni, nel momento in cui prevede l'intesa fra tutte le Regioni del territorio alpino.

Il senatore Del Pace invita il senatore Zanon a ritirare l'emendamento, sia perchè in nessun modo la legge potrebbe porre in discussione prerogative di tipo costituzionale, sia perchè una accentuazione delle possibilità di deroga alla legge-quadro pregiudicherebbe la possibilità della attuazione di un regime uniforme e credibile su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Pacini concorda con le osservazioni del relatore e dei senatori Rossi Dante e Del Pace, e propone una diversa formulazione di tale comma che tenga conto in maniera più chiara dell'esigenza prospettata dal senatore Zanon.

Dopo che il senatore Zanon, dichiarando di accettare la proposta del senatore Pacini (alla quale si dichiarano favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo) ha ritirato il proprio emendamento, la Commissione approva il terzo comma così modificato:

«Le Regioni, nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni e le Province a statuto speciale, determinano i confini della Zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse».

Il senatore Martino non insiste sul proprio emendamento, riservandosi di riproporlo in relazione all'articolo 14.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 così modificato.

In relazione all'articolo 13, il relatore Buccini avverte che la Sottocommissione ha elaborato una nuova formulazione del primo comma, anche per consentire alle Regioni una maggiore elasticità nell'emanazione delle proprie norme. Si dichiara inoltre contrario agli emendamenti proposti dai senatori Mazzoli, Balbo e Zugno al secondo e al terzo comma dell'articolo.

Il senatore Pacini, in relazione ad un emendamento già da lui prospettato in seno alla Sottocommissione, ripropone il problema della scelta delle giornate di caccia settimanali e quello di una diversa regolamentazione della caccia alla selvaggina migratoria, in relazione al « passo » degli uccelli che può determinare esigenze e periodicità diverse da Regione a Regione.

Il senatore Dante Rossi esprime ampie riserve su tale proposta, osservando che un calendario venatorio condizionato dalle esigenze connesse al « passo » dei migratori contrasterebbe con le esigenze degli altri cacciatori che non si occupano di tale tipo di caccia e creerebbe antagonismi fra gli stessi cacciatori.

Il senatore Del Pace osserva che le migrazioni hanno un carattere irregolare ed im-

prevedibile; voler tenere conto di ciò comporterebbe la rinuncia a quella certezza del calendario venatorio che è fine specifico dell'articolo in discussione. Prospetta peraltro l'opportunità, anche in relazione alle possibili caratteristiche del passaggio dei migratori, che sia riconosciuto il diritto dei cacciatori di scegliere le tre giornate di caccia settimanali.

Il senatore Pacini dichiara di non insistere sulla propria proposta, se venisse introdotta la disposizione suggerita dal senatore Del Pace sulla possibilità di scelta delle giornate di caccia.

Il senatore Mingozzi propone di fare preciso riferimento ad un calendario venatorio regionale, per precludere la possibilità di disposizioni diverse da provincia a provincia; concorda sulla proposta che prevede la libera scelta dei giorni di caccia da parte del cacciatore.

Il senatore Artioli prospetta la possibilità di inserire una tale disposizione nel primo comma.

Il senatore Fermariello, riprendendo il tema dell'esigenza di un calendario venatorio prestabilito in tempo utile, contesta la possibilità di un riferimento al precedente articolo 7, che solo in via eccezionale prevede interventi limitativi da parte delle Regioni per particolari circostanze.

Il senatore Pacini, dopo aver proposto un emendamento concernente la libera scelta, prospetta l'opportunità, al momento del coordinamento finale, di collocare le disposizioni dell'articolo 13 subito dopo quelle dell'articolo 6; concorda su tale opportunità il senatore Fermariello.

Il relatore Buccini riassume quindi gli orientamenti emersi ed il testo che ne deriverebbe, avvertendo altresì che anche il problema della caccia serale alle beccacce potrà essere affrontato nell'articolo concernente i divieti.

La Commissione, sulla base delle proposte del relatore e del senatore Pacini, approva l'articolo 13 (con la rubrica « Calendario venatorio regionale ») nel seguente testo:

«Le Regioni pubblicano, entro il 1° giugno, il calendario regionale relativo all'in-

tera annata venatoria, indicando fra l'altro, nell'ambito dell'articolo 6, le specie cacciabili, le date iniziali e finali dell'esercizio venatorio ed il numero dei capi da abbattere.

La caccia è consentita da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne « la libera scelta al cacciatore ».

Il relatore Buccini propone quindi di accantonare l'articolo 14, concernente i divieti, sia perchè tale problema potrà essere definito solo a conclusione della discussione su tutte le varie norme della legge, sia perchè si collega ad alcune questioni in sospeso, come quelle concernenti l'uso dei richiami vivi e l'uso di selvaggina per il tiro a volo.

Il senatore Pacini, concordando sulla proposta di accantonamento, ricorda che a proposito del tiro a volo la Sottocommissione è pervenuta all'avviso di consentirlo se si utilizzano piccioni allevati, e prospetta l'opportunità di prevederlo anche con l'utilizzazione di altri animali allevati.

Il senatore Fermariello prospetta la possibilità di vietare l'uso di animali appartenenti alla fauna selvatica per il tiro a volo.

Il Presidente accantona quindi la discussione dell'articolo 14.

Il senatore Pacini illustra il proprio emendamento all'articolo 15, concernente i fondi chiusi, per ridurre a metri 1,20 l'altezza delle chiusure occorrenti; sottolinea l'onere che sarebbe imposto ai coltivatori diretti da una recinzione alta metri 1,80 e propone infine un generale divieto di caccia nei frutteti e nei vigneti.

Il senatore Dante Rossi chiede al senatore Pacini di non insistere sui suoi emendamenti, osservando che in essi si ritrova un certo spirito di avversione all'attività venatoria che non può rientrare tra le finalità della legge quadro. Afferma altresì che il carattere privilegiato dei fondi chiusi legittima anche i particolari oneri per la recinzione.

Il senatore Fermariello insiste per l'approvazione del testo proposto dal relatore. Dopo aver osservato che già la legge pre-

vederà una serie di interventi di carattere naturalistico, contesta la possibilità di facilitare la costituzione di fondi chiusi, che in pratica possono circoscrivere in maniera eccessiva i terreni in cui la caccia è ammessa. Chiede inoltre che sia chiarito il significato dell'espressione « altra effettiva chiusura », che, se male interpretata, potrebbe consentire abusi a danno dei cacciatori.

Il senatore Zanon insiste per ridurre l'altezza delle recinzioni a metri 1,20, avvertendo che accanto alle comprensibili preoccupazioni dei cacciatori occorre tener conto delle esigenze dei coltivatori. Sottolinea che molti regolamenti comunali e locali vietano di costruire recinzioni superiori a metri 1,20 e, in via subordinata, propone di prevedere almeno il divieto di caccia nelle colture specializzate.

Il senatore Del Pace fa presente che già la norma preclude la caccia nei terreni in attualità di coltivazione, ed osserva che le altre numerose limitazioni già previste, sia per le zone di tutela, sia per le distanze da fabbricati, strade, ferrovie, eccetera, potrebbero comportare una imprevedibile riduzione dell'attività venatoria e di fatto rendere impossibile la caccia.

Il relatore Buccini sottolinea che il divieto di caccia nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione dà luogo a due ipotesi diverse e in un certo senso alternative, se si osserva che per i terreni coltivati la recinzione non è considerata un requisito necessario. Concorda quindi sull'opportunità di mantenere onerosa la recinzione dei fondi chiusi che non si colleghi ad effettive esigenze agronomiche, mentre sottolinea l'esigenza della migliore tutela per le coltivazioni agricole. Dopo aver chiarito al senatore Fermariello che per altra effettiva chiusura si intende ogni tipo di recinzione solida e permanente (quale può essere ad esempio una staccionata), ricorda che in seno alla Sottocommissione era stata anche prospettata la tesi di specificare nella legge quadro le caratteristiche dei fondi in attualità di coltivazione, ma che si è preferito rimettere tale specificazione alle norme regionali, nelle quali si potrà tener conto di situazioni diversificate.

Il senatore Pacini propone quindi di modificare il testo dell'articolo 15, rimettendo alle Regioni la soluzione normativa dell'intero problema, compreso quello dell'altezza delle recinzioni; favorevole in linea di massima a tale proposta si dichiara il relatore Buccini.

Dopo brevi interventi dei senatori Del Pace e Zanon, che sottolineano l'esigenza di una efficace tutela dei fondi coltivati, il Presidente sospende la discussione dell'articolo 15, in modo che la Sottocommissione, sulla base degli orientamenti emersi, possa elaborare un nuovo testo concordato.

Il Presidente avverte quindi che la Sottocommissione potrà riunirsi nella stessa giornata di domani, e dichiara che, ove il Governo prospetti le proprie conclusioni sugli articoli accantonati, il disegno di legge in discussione potrebbe essere licenziato nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina della piscicoltura** » (2213), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore De Marzi, relatore alla Commissione, richiamandosi a quanto proposto da numerosi commissari nella precedente seduta, concorda sull'opportunità di rielaborare il testo del disegno di legge in maniera da risolvere analoghi problemi giuridici concernenti altre forme di allevamento di animali a scopo alimentare. Dichiara che, pur in attesa del preannunciato piano zootecnico del Governo, è utile approfondire il problema ed esperire un tentativo in tal senso e propone quindi che l'esame del disegno di legge sia deferito ad una apposita Sottocommissione.

Il Presidente, concordando la Commissione sulla proposta del senatore De Marzi, deferisce il disegno di legge all'esame della Sottocommissione già costituita per l'esame dei problemi della zootecnia.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
MINNOCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Foschi.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (1929-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Barbaro, espone alcune serie perplessità sull'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al quinto comma dell'articolo 5. In particolare, fa presente come gli accertamenti immunologici sul soggetto probabile donatore non possano essere affidati ai sanitari indicati nel primo comma dell'articolo in questione, che non sono idonei e qualificati per le complesse e difficili analisi che si rendono necessarie. Il relatore propone quindi di rettificare l'innovazione introdotta dalla Camera, affermando che la Commissione, pur essendo consapevole dell'ansiosa attesa del provvedimento da parte dell'opinione pubblica e soprattutto di tanti soggetti gravemente malati, non dovrebbe comunque dare a queste attese una risposta inadeguata.

Intervengono sulle dichiarazioni del relatore i senatori Capua, Perrino, Benedetti, il Presidente e il sottosegretario Foschi.

Il senatore Capua si dichiara favorevole alla rettifica proposta dal relatore, aggiungendo che egli ritiene concretamente impossibile affidare sempre ed in ogni caso gli accertamenti immunologici allo stesso istituto in cui avviene il prelievo dell'organo da reimpiantare.

Il senatore Perrino, premesso che il testo dell'articolo 5 — così come approvato a suo tempo dal Senato — appare chiaro e soddisfacente, dichiara di associarsi comunque alla proposta del relatore, in quanto la modifica introdotta dalla Camera, sebbene possa essere accettata nel suo insieme, deve essere in ogni caso depurata dell'errore che certamente contiene.

Il presidente Minnocci fa presente che il puro e semplice ripristino del testo approvato dal Senato — riguardo all'articolo 5 — potrebbe creare un serio ostacolo ad una rapida approvazione del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento. Dichiara quindi di ritenere preferibile una soluzione intermedia.

Il sottosegretario Foschi, premesso che egli condivide in parte le preoccupazioni espresse dal relatore Barbaro, dichiara che è fermo impegno del Governo provvedere all'immediata emanazione del regolamento di attuazione della futura legge, regolamento che potrebbe precisare opportunamente in dettaglio le disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 5, in modo da escludere un obbligo tassativo dei sanitari indicati nel primo comma di effettuare direttamente e personalmente gli accertamenti.

Il rappresentante del Governo ravvisa quindi la possibilità di una approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, senza ulteriori modifiche, approvazione che eviterebbe il protrarsi delle ansiose attese di molti malati. Egli avverte altresì che il regolamento è già stato materialmente predisposto dagli uffici del Ministero e dovrà essere emanato immediatamente, perchè altrimenti resterebbe sospesa anche la modesta attività di trapianti che attualmente viene svolta sulla base della legislazione vigente.

Il senatore Benedetti dichiara di non ritenere possibile una correzione del difetto lamentato nel quinto comma dell'articolo 5 per mezzo del regolamento di attuazione della legge, in quanto all'altro ramo del Parlamento sarebbe prevalsa — come risulta dal resoconto della seduta — proprio l'idea di affidare quegli accertamenti ai sanitari in questione, per cui la formulazione dell'emen-

damento non sembra frutto di un errore materiale. Il senatore Benedetti critica inoltre la soppressione del quarto comma dell'articolo 5, ritenendo indispensabile un tempestivo controllo e coordinamento delle operazioni di prelievo e di reimpianto da parte dei centri regionali di riferimento.

Il sottosegretario Foschi dichiara di non ritenere che l'opinione prevalente all'altro ramo del Parlamento intendesse affidare gli accertamenti immunologici ai sanitari di cui al primo comma. Per quanto concerne l'attribuzione di queste operazioni di accertamento agli istituti stessi nei quali avviene il prelievo, rileva come il combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 3 e del secondo e terzo comma dell'articolo 10 dovrebbe dare sicure garanzie circa la idoneità degli istituti in questione ad effettuare tali accertamenti. Dichiara comunque di non avere seri motivi per ostacolare la rettifica proposta dal relatore, purchè contenuta entro limiti sicuramente accettabili dall'altro ramo del Parlamento, in modo da facilitare una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Il Presidente, rilevato che la Commissione è prevalentemente orientata nel senso di modificare il testo pervenuto dalla Camera, sospende la seduta per consentire una migliore elaborazione delle modifiche proposte.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12,30).

Si passa all'esame degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati.

Vengono approvate le modifiche recate all'articolo 2. All'articolo 5 i senatori Benedetti e Calia presentano un emendamento diretto al ripristino del testo a suo tempo approvato dal Senato, sia per il quarto che per il quinto comma. Il senatore Benedetti illustra l'emendamento, affermando che a suo avviso occorre porre un argine alla commercializzazione di questo delicato settore, commercializzazione verso cui premono molteplici interessi e che le modifiche ultimamente apportate dalla Camera dei deputati potrebbero favorire. Il relatore Barbaro si dichiara contrario agli emendamenti e il sotto-

segretario Foschi si esprime anch'egli in senso contrario, richiamandosi alle argomentazioni svolte in precedenza e aggiungendo che — qualora la Commissione accettasse la modifica apportata dalla Camera al quinto comma — il ripristino del quarto comma, proposto dal senatore Benedetti, non sarebbe ulteriormente indispensabile.

Posti ai voti separatamente, i due emendamenti presentati dal Gruppo comunista sono respinti. È approvato un emendamento del relatore Barbaro sostitutivo del quinto comma modificato dalla Camera e diretto a precisare che l'obbligo di effettuare gli accertamenti immuno-genetici, da parte dei sanitari incaricati dell'accertamento della morte, va inteso nel senso che i sanitari in questione debbono provvedere affinché gli accertamenti vengano effettuati. È approvato quindi l'articolo 5 con tale modifica.

All'articolo 6 i senatori Benedetti e Calia propongono un emendamento diretto a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato. Il senatore Benedetti illustra l'emendamento affermando che la formulazione introdotta dalla Camera limiterebbe troppo, a suo avviso, il diritto insopprimibile dei congiunti di opporsi al prelievo; e che tale disciplina favorirebbe ancor più quella commercializzazione del settore che è assolutamente inammissibile.

Il relatore Barbaro si dichiara contrario all'emendamento, affermando di ritenere del tutto adeguate le garanzie emergenti dalla formulazione approvata dalla Camera. Il sottosegretario Foschi, premesso che egli valuta positivamente le considerazioni espresse dal senatore Benedetti, avverte che la formulazione adottata dalla Camera è derivata da un ampio dibattito delle Commissioni riunite, nel quale molti componenti della Commissione giustizia hanno fatto rilevare il tempo eccessivo che richiederebbe, per l'accertamento del consenso dei congiunti, la normativa a suo tempo approvata dal Senato; nonché la responsabilità che ne deriverebbe per i sanitari nel caso di involontaria omissione dell'assenso di qualche congiunto. Conclude dichiarando che il Governo è favorevole alla modifica introdotta dalla Camera.

Respinto l'emendamento dei senatori Benedetti e Calia, la Commissione approva gli emendamenti apportati dalla Camera agli articoli 6, 12, 17 e 19.

All'articolo 24 il relatore Barbaro presenta un emendamento diretto a modificare il terzo comma, aggiunto dalla Camera, in modo da subordinare l'efficacia dell'articolo 21 all'emanazione del regolamento di attuazione della legge. Il sottosegretario Foschi si dichiara favorevole all'emendamento, che consente il proseguimento dell'attività dei trapianti terapeutici attualmente in corso, durante la fase di transizione dalla precedente alla nuova disciplina.

Viene approvato l'emendamento del relatore e quindi l'articolo 24 nel suo insieme.

Il senatore Calia preannuncia l'astensione del Gruppo comunista sulla votazione del disegno di legge nel suo insieme, richiamandosi ai motivi esposti dal senatore Argiroffi nella seduta del 24 luglio ed a quelli aggiunti dal senatore Benedetti nella seduta odierna.

Il senatore Pecorino dichiara l'approvazione del Gruppo del MSI-Destra nazionale al disegno di legge, che considera comunque utile, sebbene non sufficientemente preciso ed efficace nelle disposizioni dirette a favorire concretamente i trapianti terapeutici.

Il senatore Perrino esprime il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana ad un provvedimento che — egli afferma — viene a colmare una lacuna della legislazione sanitaria italiana, adeguandola a quanto da tempo è previsto nelle legislazioni straniere più progredite.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che il disegno di legge n. 1974, concernente la denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari, approvato dalla Camera dei deputati, verrà posto all'ordine del giorno nella prossima settimana, in sede deliberante, e su di esso riferirà il senatore Leggieri.

La senatrice Maria Pia Dal Canton dichiara di ritenere urgente l'esame del disegno di legge n. 1124, concernente l'istituzione di

scuole per la preparazione del personale sanitario ausiliario. Il Presidente comunica che su tale provvedimento dovrà riferire il senatore Barra e che egli non è in grado di stabilire fin da oggi quando potrà essere trattato.

Su proposta del Presidente, la Commissione incarica i senatori Pittella, Maria Pia Dal Canton e Leggieri di partecipare ad una riunione informale con alcuni componenti della Commissione sanità della Camera, riunione che il sottosegretario Foschi promuoverà al più presto, per risolvere le divergenze di valutazione sorte fra i due rami del Parlamento in ordine al disegno di legge n. 310-B per la immunizzazione anti D nelle donne RH negative.

La senatrice Dal Canton chiede al sottosegretario Foschi di conoscere se è nelle intenzioni del Governo la presentazione di un disegno di legge per il recupero dei minorati fisici e psichici. Il sottosegretario Foschi dichiara che il Governo non ha intenzione di presentare un proprio disegno di legge sulla materia, ritenendo che le impostazioni governative siano già contenute in alcuni dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare che sono da tempo all'esame della Commissione. Il Governo riterrebbe altresì pregiudizievole per il riassetto globale del settore assistenziale in questione, che deve avvenire in sede di riforma sanitaria e di legislazione-quadro sull'assistenza sociale, una immediata elaborazione ed emanazione di provvedimenti settoriali.

Il presidente Minnocci dichiara di ritenere necessario che la Commissione dia inizio al più presto possibile alla prevista indagine conoscitiva — riguardante appunto il problema dei minorati fisici e psichici unitamente a quello dell'assistenza psichiatrica — ed in ogni caso prima di intraprendere l'esame dei disegni di legge trattanti lo stesso argomento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 20 novembre, alle ore 10,30, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge n. 1974.

La seduta termina alle ore 13,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis e con l'intervento del sottosegretario di Stato per la difesa Cengarle, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica » (806) (*alla 7^a Commissione*);

« Modificazioni al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (2258), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (*alla 12^a Commissione*);

« Ripianamento dei debiti degli enti ospedalieri » (2271), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri (*alla 12^a Commissione*);

« Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito » (2291), d'iniziativa dei deputati De Meo; Urso Giacinto, Laforgia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Caroli; Ianniello; Angelini ed altri; Belluscio ed altri; Semeraro; Saccucci, Manco; Saccucci ed altri; Birindelli ed altri; Saccucci ed altri, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati (*alla 4^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Agevolazioni fiscali per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti nel Lazio » (2066), d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio (*alla 6^a Commissione*).

COMMISSIONE SPECIALE
per i problemi ecologici
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Barbera, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 » (2279) *alla 3ª Commissione;*

« Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 ed il 15 ottobre 1971 » (2280) *alla 3ª Commissione.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari**

Giovedì 13 novembre 1975, ore 16

2ª Commissione permanente
(Giustizia)

Giovedì 13 novembre 1975, ore 10 e 17

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERLANDA ed altri. — Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (215).

2. FORMA ed altri. — Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (2173).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).

Ordinamento della professione di avvocato (422).

2. VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

2. COLELLA e FOLLIERI. — Modificazioni della disciplina del Codice civile in tema di consorzi e di società consortili (673).

3. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (1779).

4. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).

5. FILETTI. — Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (2168).

II. Esame dei disegni di legge:

1. TORELLI. — Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1923, n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle due professioni (1229).

2. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-*Urgenza*).

3. MARTINAZZOLI e DE CAROLIS. — Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del Codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie del lavoro (1451).

4. Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanti (2246).

5. LANFRÈ ed altri. — Aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile (1204).

6. Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione (2229) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo (2230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. FILETTI. — Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali (1869).

8. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme per l'esercizio della professione forense e per l'ammissione nella Magistratura (1643).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati (70).

CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 13 novembre 1975, ore 9,30

Seguito dell'esame del documento elaborato in sede di Ministero della pubblica istruzione per lo studio dei problemi degli handicappati.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (2264).

2. Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica (806).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. PAPA ed altri. — Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei (2059).

2. Deputati BELLISARIO ed altri. — Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie secondarie statali (1447).

4. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

5. NENNI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (1992).

6. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

Giovedì 13 novembre 1975, ore 10 e 17

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21,30*